



## **CULTI MILANO S.P.A.**

### **PROCEDURA DI *INTERNAL DEALING***

**CULTI MILANO S.p.A**

**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA / CORPORATE HEADQUARTERS:** via dell' Aprica, 12 20158 Milano

T +39 02 49784974 F Ufficio Commerciale/Acquisti +39 02 49789135 F Ufficio Amministrativo +39 02 49789166 PEC cultimilano@inpec.it  
culti@culti.com www.culti.com

N. REG.IMPMB/N. BUSINESS REG.MB PI. - C.F./VAT - FISCAL CODE IT 08897430966 CAP.SOC. Euro 3,095.500,00 interam. vers./Fully paid-up capital Euro 3,095.500,00 REA: MI2055576

### Premessa

In applicazione dell'art. 31 del Regolamento Emittenti EGM Italia – Euronext Growth Milano – Mercato Alternativo del Capitale (il “**Regolamento Emittenti EGM**”) nonché in ottemperanza dell'art. 19 del Regolamento 596/2014/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (il “**Regolamento**”) e dei relativi Regolamenti delegati 522/2016/EU e 523/2016/EU, il Consiglio di Amministrazione di CULTI Milano S.p.A. (di seguito la “**Società**” o “**Emittente**”), nella riunione del [29 marzo] 2022 ha approvato le modifiche alla presente procedura di *Internal Dealing* (la “**Procedura**”), rispetto alla versione originale approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 31 maggio 2017. Le modifiche sono volte a meglio adattare la Procedura alla accresciuta realtà organizzativa aziendale attuale. La presente Procedura è entrata in vigore a far tempo dalla data di inizio delle negoziazioni degli strumenti finanziari della Società su EGM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.; le presenti modifiche entrano in vigore dal 1 aprile 2022.

L'Amministratore Delegato della Società è stato autorizzato, già con la delibera del 31 maggio 2017 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Borsa Italiana S.p.A., anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti EGM.

La presente Procedura sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne la effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità e/o la necessità.

Per quanto non esplicitamente previsto nella presente Procedura, viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate, *price sensitive* e di altre informazioni societarie, previste dal Regolamento Emittenti EGM, dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili nonché dalle ulteriori procedure in essere, approvate dalla Società.

## Articolo 1

### Definizioni

1. I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto.

“**Amministratore Delegato**” indica ogni amministratore munito di deleghe di gestione della Società.

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Collegio Sindacale**” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno in cui:

- i. viene data esecuzione al contratto di acquisto, vendita, scambio anche a titolo gratuito, o di prestito titoli o riporto;
- ii. viene eseguito il pagamento del corrispettivo in caso di adesione a offerte pubbliche di acquisto, vendita o scambio di Azioni;
- iii. viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari spettanti a seguito dell’esercizio di quelli, anche non quotati, che attribuiscono il diritto a sottoscrivere, acquistare o vendere Azioni, nonché dell’esercizio della facoltà di conversione connessa a obbligazioni convertibili, anche *cum warrant*;
- iv. viene eseguita l’assegnazione di Strumenti Finanziari a seguito dell’esecuzione di operazioni sul capitale.

“**Gruppo**” indica la Società e le sue eventuali Controllate.

“**Dipendenti**” indica i dipendenti della Società.

“**Informazione Privilegiata**” indica un’informazione di carattere preciso, che non sia resa pubblica e che riguarda direttamente o indirettamente la Società o una delle sue Controllate o gli Strumenti Finanziari della stessa che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari.

In particolare, si deve intendere quale informazione avente “*carattere preciso*” quella che:

- a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verranno prodursi o a un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; e
- b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui al punto (a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi strumenti finanziari derivati. A tal proposito, nel caso di un processo prolungato volto a concretizzare una particolare circostanza o un particolare evento o nel caso di un processo prolungato che li determini, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie del medesimo processo, collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

Inoltre, per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari*” è da intendersi l’informazione che, presumibilmente, un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

“**Informazione Rilevante**” indica ogni informazione idonea, anche solo potenzialmente, a diventare un’Informazione Privilegiata ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

“**Investor Relator**” indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

“**Operazione**” indica le operazioni soggette a notifica cioè quelle compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle persone strettamente legate agli stessi, indicate in:

- a) art. 19 comma 7 MAR;
- b) art. 10 comma 2 Regolamento Delegato (UE) n. 2016/522.

In particolare:

- i. tutte le operazioni condotte per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti concernenti Strumenti Finanziari della Società, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
- ii. la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti;
- iii. operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate a Soggetti Rilevanti, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- iv. operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, in cui:
  - il contraente dell’assicurazione è un Soggetto Rilevante o una Persona Strettamente Legata a un Soggetto Rilevante;
  - il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
  - il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita;
- v. qualunque cambiamento del numero di Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati detenuti da un Soggetto Rilevante o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante (come di seguito definiti), inclusi, a titolo esemplificativo:
  - qualsiasi vendita o acquisto o qualsiasi accordo per la vendita o l’acquisto di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
  - l’attribuzione o l’accettazione da parte di tale soggetto di qualunque opzione avente ad oggetto tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati o aventi ad oggetto qualsiasi altro diritto o obbligo, presente o futuro, sottoposto a condizione o incondizionato, di acquistare o disporre di tali Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;
  - l’acquisto, vendita, esercizio o il mancato esercizio di, o qualunque atto di disposizione avente ad oggetto tali opzioni, diritti o obblighi nei confronti di tali Strumenti Finanziari,

Strumenti Finanziari Derivati o Strumenti Finanziari Collegati;

- operazioni fuori mercato; e
- trasferimenti a titolo gratuito;
- vi. l'acquisto, cessione o rinuncia (in tutto o in parte) di un Prodotto Finanziario Collegato all'andamento degli Strumenti Finanziari della Società nella quale il detentore è un Amministratore o un familiare dell'Amministratore;
- vii. le ulteriori operazioni indicate dall'art. 10 del Regolamento Delegato 522/2016/EU del Consiglio.

**“Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti”** indica (i) il coniuge o un *partner* equiparato al coniuge ai sensi della disciplina vigente nel diritto italiano; (ii) i figli, anche del coniuge, a carico ai sensi del diritto italiano; (iii) un parente o un affine che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell'operazione in questione; (iv) una persona giuridica, *trust* o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui ai punti (i), (ii) o (iii), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona o da un Soggetto Rilevante, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona. Ai fini degli obblighi di cui alla presente Procedura, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a fornire comunicazione alla Società in merito alle persone a loro strettamente legate nonché agli aggiornamenti rispetto a quanto già oggetto di comunicazione.

**“Presidente del Consiglio di Amministrazione”** indica il presidente del consiglio di amministrazione della Società.

**“Regolamento Emittenti”** indica il regolamento emittenti CONSOB adottato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999.

**“SDIR”** indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa applicabile CONSOB, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a CONSOB.

**“Soggetti Rilevanti”** indica:

- i. tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- ii. i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società, che seppur non siano membri del Consiglio di Amministrazione, abbiano un regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della medesima;
- iii. i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella singola società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale della Società medesima, come risultante dall'ultimo bilancio separato approvato;
- iv. chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la medesima.

**“Strumenti Finanziari Derivati”** indica ogni strumento finanziario definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 44), lettera c), della direttiva 2014/65/UE e citato nell'allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della stessa.

“**Strumenti Finanziari**” indica complessivamente gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell’allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica tutti i prodotti finanziari, anche non ammessi alla negoziazione o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione, il cui valore in tutto o in parte è determinato direttamente o indirettamente in relazione al prezzo di uno Strumento Finanziario (ivi inclusi i derivati).

“**TUF**” indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*) nel testo di volta in volta vigente.

## Articolo 2

### Operazioni assoggettate a obblighi di comunicazione

1. Sono oggetto di comunicazione tutte le Operazioni su Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati eseguite da Soggetti Rilevanti e/o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti.
2. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente procedura le Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti e/o della Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti il cui importo complessivo, entro la fine di ciascun anno civile, non abbia raggiunto gli Euro 5.000 (cinquemila/00). Conseguentemente, qualora nell’arco dell’anno civile venga superato l’importo di Euro 5.000 (cinquemila/00), dovrà essere comunicata l’Operazione che ha comportato il raggiungimento della predetta soglia nonché tutte le Operazioni successive a questa. L’importo in questione, inoltre, dovrà essere calcolato sommando senza compensazione il controvalore delle Operazioni relative a Strumenti Finanziari, Strumenti Finanziari Derivati o su Strumenti Finanziari Collegati, effettuate da o per conto di ciascun Soggetto Rilevante e/o da una Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante dall’inizio dell’anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Derivati, l’importo è calcolato con riferimento agli Strumenti Finanziari sottostanti.

## Articolo 3

### Obblighi di comportamento

1. Gli Amministratori Delegati, anche tramite una persona dagli stessi delegata, che può essere scelta anche in un soggetto esterno alla Società, devono individuare i nominativi dei Soggetti Rilevanti di cui abbiano contezza, verificando con frequenza almeno annuale la necessità di integrare tale elenco e ne danno informazione alle persone individuate.
2. I Soggetti Rilevanti, anche ai sensi dell’art. 1381 cod. civ. (conseguente diretto impegno in tal senso) devono rendere edotte le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in merito agli obblighi informativi stabiliti nella presente Procedura e devono, quindi, comunicare agli Amministratori Delegati i nominativi delle persone individuate.
3. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate sono tenuti per legge a notificare alla CONSOB<sup>1</sup>, entro e non oltre **il terzo giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione** (tra i quali si

---

<sup>1</sup> La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n.0061330 del 1° luglio 2016 e cioè *via* PEC, all’indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere la PEC) o *via* posta elettronica all’indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it). È necessario specificare come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicare all’inizio dell’oggetto “MAR *Internal Dealing*”.

computa il sabato, salvo che cada in una festività), le informazioni relative alle Operazioni compiute, avvalendosi del modulo contenuto nell'**Allegato A** o degli eventuali modelli messi a disposizione dalla stessa CONSOB.

4. Ciascun Soggetto Rilevante e/o Persona Strettamente Legata ai Soggetti Rilevanti è tenuto, altresì, a comunicare alla Società **entro 24 ore dalla Data di Esecuzione** le informazioni relative alle Operazioni compiute, fornendo tutte le informazioni indicate al successivo paragrafo 3.8 ovvero avvalendosi del modulo contenuto nell'**Allegato A**, tramite, alternativamente:
  - i. consegna *brevi manu* della comunicazione indirizzata all'*Investor Relator* presso la sede legale della Società; ovvero
  - ii. trasmissione della comunicazione indirizzata all'*Investor Relator* via posta elettronica certificata (in formato *pdf*) al seguente indirizzo [cultimilano@inpec.it](mailto:cultimilano@inpec.it), previa telefonata all'*Investor Relator*.
5. L'*Investor Relator* ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche con riferimento alle relative Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere all'*Investor Relator* tempestivamente e comunque in tempo utile per garantire il rispetto della presente Procedura.
6. Quando la Società comunica ad un soggetto la sua qualifica quale Soggetto Rilevante, invia allo stesso la presente Procedura e richiede a ciascun Soggetto Rilevante la sottoscrizione di una dichiarazione, conforme al modello **Allegato B** accluso alla presente Procedura, di presa di conoscenza e accettazione della presente Procedura. Il documento firmato deve essere inviato tempestivamente all'*Investor Relator*.
7. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti possono concludere con la Società uno specifico accordo, in base al quale sia individuata la Società quale soggetto incaricato di effettuare, per loro conto, le comunicazioni dagli stessi dovute, ai sensi delle disposizioni vigenti. In tal caso, al fine di consentire **il rispetto del termine di tre giorni lavorativi**, l'invio della comunicazione per iscritto da parte del Soggetto Rilevante alla Società **dovrà avvenire entro e non oltre la fine del secondo giorno (ovvero entro le ore 17.00)**, a partire dalla Data di Esecuzione, previo avviso telefonico alla Società. Qualora il terzo giorno lavorativo dall'operazione cada di sabato, il Soggetto Rilevante è tenuto ad effettuare l'invio alla Società entro un (1) giorno lavorativo dalla Data di Esecuzione.
8. La Società deve comunicare al pubblico, senza indugio e comunque **entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione** da parte dei Soggetti Rilevanti nonché delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti le informazioni relative alla stessa secondo le modalità previste nella "*Procedura relativa alla gestione e diffusione di informazioni privilegiate e di operazioni sul capitale*".
9. La predetta comunicazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - i. il nome del Soggetto Rilevante o della Persona Strettamente Legata a Soggetti Rilevanti coinvolta;
  - ii. il motivo della notifica;
  - iii. la denominazione della Società;
  - iv. la descrizione e l'identificativo dello Strumento Finanziario;
  - v. la natura dell'Operazione o delle Operazioni, indicando, in particolare, se queste siano legate all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui ai punti

- iii, iv, v della definizione di Operazione;
  - vi. la data e il luogo dell'Operazione o delle Operazioni;
  - vii. il prezzo e il volume dell'Operazione o delle Operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale variazione deve essere resa pubblica unitamente al valore alla data della cessione in garanzia.
10. Le comunicazioni in merito alle Operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
  11. Copia della stessa comunicazione deve essere, altresì, pubblicata sul sito *internet* della Società, in particolare alla sezione "*Investor relations*", entro l'apertura di mercato del giorno successivo alla diffusione della comunicazione.

#### Articolo 4

##### **Black-out period**

1. Ai Soggetti Rilevanti è fatto divieto di compiere direttamente o per interposta persona, per proprio conto oppure per conto di terzi qualsivoglia Operazione nei 30 (trenta) giorni solari precedenti ("**Periodo di Chiusura**")<sup>2</sup> il Consiglio di Amministrazione della Società chiamato ad approvare il progetto di bilancio, la relazione semestrale e gli eventuali resoconti intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre. Si precisa che il giorno dell'annuncio rappresenta il 30° giorno del Periodo di Chiusura.
2. Oltre a quanto previsto al primo comma, il Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione, può stabilire ulteriori periodi in cui ad alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti e alle relative Persone Strettamente Connesse è vietato o limitato il compimento di tutte od alcune delle Operazioni, per il periodo di tempo ritenuto necessario, previa comunicazione della data di inizio e di fine del periodo in questione ai soggetti di cui sopra.
3. Il divieto non si applica:
  - i. nel caso di situazioni eccezionali di necessità soggettiva, da valutare caso per caso, quali, a titolo esemplificativo, gravi difficoltà finanziarie che impongono la vendita immediata di Azioni; ed altresì
  - ii. in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione ad eventuali piani di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.
4. Il Soggetto Rilevante interessato dovrà adeguatamente motivare per iscritto nei confronti della Società l'Operazione, descrivendone la natura e l'eccezionalità delle circostanze nonché dimostrando che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.
5. Nei casi di cui al precedente paragrafo 3, punto i., le circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante ed esulano dal suo controllo.

---

<sup>2</sup> Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il Periodo di Chiusura si applica solo alla data di pubblicazione di questi ultimi e non a quelli definitivi, in quanto, come chiarito dall'ESMA in un Q&A del 13 luglio 2016, i Soggetti Rilevanti di cui ai punti i) e ii) avrebbero un contenuto informativo maggiore rispetto al momento della comunicazione al pubblico dei risultati definitivi.



6. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta sono eccezionali, il Consiglio di Amministrazione valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Soggetto Rilevante:
- i. al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
  - ii. deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Periodo di Chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari della Società.

## Articolo 5

### **Caratteristiche della negoziazione durante un Periodo di Chiusura**

Il Consiglio di Amministrazione ha il diritto di autorizzare il Soggetto Rilevante a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un Periodo di Chiusura in talune circostanze. In particolare nel caso in cui:

- i. alla Persona Rilevante erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
  - a) il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dalla Società in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità;
  - b) la Persona Rilevante non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti o concessi;
- ii. alla Persona Rilevante erano stati attribuiti o concessi Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il Periodo di Chiusura, a condizione che:
  - a) sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione;
  - b) siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli Strumenti Finanziari sono concessi e l'importo degli Strumenti Finanziari da attribuire;
  - c) l'attribuzione o la concessione degli Strumenti Finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna Informazione Privilegiata;
- iii. la Persona Rilevante esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un Periodo di Chiusura, e vende gli Strumenti Finanziari acquisiti a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
  - a) la Persona Rilevante notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza;
  - b) la decisione della Persona Rilevante è irrevocabile;
  - c) la Persona Rilevante è stata preventivamente autorizzata dalla Società;
- iv. la Persona Rilevante acquisisce Strumenti Finanziari della Società nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la Persona Rilevante ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro;
- b) la Persona Rilevante non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura;
- c) le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la Persona Rilevante non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
- v. la Persona Rilevante trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, Strumenti Finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo.

## **Articolo 6**

### **Sanzioni**

In aggiunta alle sanzioni previste dalla normativa vigente, e fatta salva la possibilità per la Società di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione della presente Procedura, l'inosservanza degli obblighi di dichiarazione o delle limitazioni all'effettuazione di operazioni può comportare per i lavoratori dipendenti l'applicazione delle sanzioni di tipo disciplinare previste dalle vigenti norme contrattuali, mentre per gli altri soggetti il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare eventuali provvedimenti, commisurandoli alla gravità della violazione.

## **Articolo 7**

### **Trattamento dei dati personali**

La Società tratterà i dati personali acquisiti nel corso della esecuzione della presente Procedura in conformità al GDPR.

**ALLEGATO A**

**SCHEMA DI COMUNICAZIONE<sup>3</sup>**

<b>1</b>	<b>Dati relativi alla persona Soggetto Rilevante /alla Persona Strettamente Legata</b>	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
<b>2</b>	<b>Motivo della notifica</b>	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente]</i> <i>[Per le persone strettamente legate,</i> — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; — nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
<b>3</b>	<b>Dati relativi all'emittente</b>	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
<b>4</b>	<b>Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate</b>	

<sup>3</sup> La Comunicazione dovrà essere trasmessa secondo le modalità previste dalla Comunicazione CONSOB n. 0061330 del 1° luglio 2016 e cioè via PEC, all'indirizzo [consob@pec.consob.it](mailto:consob@pec.consob.it) (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo [protocollo@consob.it](mailto:protocollo@consob.it). È necessario specificare come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicare all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing"

# CULTI

MILANO

a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario e tipo di strumento.</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p>[— <i>Indicare la natura dello strumento:</i></p> <p>— un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</p> <p>— <i>Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</i></p>	
b)	Natura dell'operazione	<p>[<i>Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>	
c)		Prezzi/i	Volumi/i
		<p>[<i>Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.</i></p>	

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Volume aggregate</li> <li>– Prezzo</li> </ul>	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>si riferiscono allo stesso strumento finanziario;</i></li> <li>– <i>sono della stessa natura;</i></li> <li>– <i>sono effettuate lo stesso giorno e</i></li> <li>– <i>sono effettuate nello stesso luogo;</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i></li> <li>– <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i></li> </ul> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC]</i></p>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

**ALLEGATO B**

**Accettazione da parte dei Soggetti Rilevanti**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ nella sua qualità di \_\_\_\_\_ di Culti Milano S.p.A. preso atto di essere incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi della presente Procedura di *Internal Dealing* (la **Procedura**), allegata alla presente in duplice copia

**dichiara ed attesta**

di aver ricevuto copia della documentazione in epigrafe, di averne preso visione e accettarne integralmente e senza riserve i contenuti;

- indica i seguenti recapiti personali agli effetti della Procedura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- indica i seguenti nominativi delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi dell'art. 1 della Procedura:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

- si impegna a comunicare all'*Investor Relator* le Operazioni Rilevanti come definite nella Procedura, con le modalità e nei termini stabiliti dalla stessa Procedura;
- si impegna, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1381 cod. civ., al rispetto della Procedura;
- si dichiara consapevole delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a rendere edotte per iscritto le persone strettamente associate al sottoscritto ai sensi del Regolamento MAR circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e regolamentari relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni e al rispetto della Procedura nonché relativamente alle modalità di comunicazione alla Consob delle Operazioni e alle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni dell'elenco delle persone strettamente associate al sottoscritto sotto riportato, con apposita dichiarazione sottoscritta in originale;

**CULTI**  
MILANO

- si dichiara consapevole che ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle persone strettamente associate al sottoscritto, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico del sottoscritto;
- per proprio conto e sotto la propria responsabilità, autorizza la Società ad effettuare le prescritte comunicazioni a Borsa Italiana S.p.A. e diffonderne il contenuto al pubblico nei termini e con le modalità di cui alla Procedura.

Luogo e data

Firma

---

---